

REGOLAMENTO (CEE) N. 2097/92 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1805/78 relativo al ritiro da parte delle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli dei prodotti che non soddisfano alle regole di commercializzazione da esse adottate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1805/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1592/87⁽⁴⁾, definisce le condizioni a cui le organizzazioni di produttori possono, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, decidere di non mettere in vendita i prodotti conformi alle norme di qualità ma non rispondenti alle regole di commercializzazione adottate dalle stesse organizzazioni di produttori al fine di limitare il volume dell'offerta che il suddetto regolamento definisce in particolare i requisiti minimi che devono rispettare i prodotti ritirati dal mercato;

considerando che l'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72, cui si applica il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma del medesimo regolamento, è stato completato con l'aggiunta

delle pesche noci; che occorre pertanto includere questo frutto nel regolamento (CEE) n. 1805/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1805/78, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

- — per i pomodori, le uve da tavola, le pesche e le pesche noci, ai requisiti di qualità, di calibratura e di condizionamento previsti dalle norme di qualità per le categorie in applicazione, con la possibilità per le pesche e le pesche noci di non essere presentate in strati nell'imballaggio. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 64.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 6. 6. 1987, pag. 53.